



COMUNE DI PATU'



DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Legge Regionale 24/2015 - art. 12

Approvazioni

REGOLAMENTI

Sindaco: Dott. ABATERUSSO Gabriele

Assessore: MERCARNE Gianfranco

Responsabile SUAP: GRECUCCIO Giovanni

Redazione: Ing. GUIDANO Rocco



Data: 16/06/20

Rev.1:

Rev.2:

Rev.3:

Rev.4:

INDICE REGOLAMENTI

- CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE
- NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE
- REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE
- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE



Comune di Patù

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL
CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO
DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTU-
RE DI INTERESSE LOCALE**

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla L.R. 9 aprile 2018 n. 12, nonché del Regolamento Regionale n. 11/18

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M1 (da 251 m² a 600 m²)

Art. 3 - Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M2 (da 601 m² a 1.500 m²)

Art. 4 - Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3 (da 1.501 m² a 2.500 m²)

Art. 5 - Criteri generali di presenza e di localizzazione di centri commerciali di interesse locale (art. 6 comma 10 L.R. 24/2015)

Art. 6 - Motivi imperativi di interesse generale

Art. 7 - Standard di parcheggio

Art. 8 - Deroghe agli standard pertinenziali

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

Art. 1 - Finalità

1. Le presenti disposizioni fissano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale sulla base degli indirizzi generali di cui alla L.R. n. 24/2015 e del R.R. n. 11/2018.
2. I presenti criteri costituiscono inoltre riferimento per l'applicazione delle norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale.

Art. 2 - Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M1 (da 251 m² a 600 m²)

1. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M1, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18, è sempre ammesso sul territorio comunale, per qualsiasi settore merceologico, ad eccezione che nel centro storico.
2. L'ampliamento di una media struttura di vendita sino alla concorrenza di 600 m², nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e previo adeguamento degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18, è sempre ammesso.
3. Nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), è sempre ammesso il trasferimento di una media struttura di vendita di tipologia dimensionale M1.
4. Nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), è sempre consentita l'aggiunta o la variazione dei settori merceologici.

Art. 3 - Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M2 (da 601 m² a 1.500 m²)

1. Nuove aperture o aggiunta di settore:
 - a) Settore alimentare: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18, è consentito sia il rilascio di autorizzazione per nuove aperture di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M2 che l'aggiunta del settore alimentare in esercizi esistenti della medesima tipologia dimensionale del settore non alimentare, ad eccezione che nel centro storico.
 - b) Settore non alimentare: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggi di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18, è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per nuove medie strutture di tipologia dimensionale M2, ad eccezione che nel centro storico.
 - c) E' sempre ammessa l'apertura di medie strutture di vendita che rientrino nell'ambito di un progetto globale di recupero di aree dismesse, definito da un accordo di programma.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

2. Ampliamenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18, sono sempre consentiti gli ampliamenti sino alla concorrenza di 1.500 m² di medie strutture di vendita già esistenti di tipologia M2 (ampliamenti da 601 m² a 1.500 m²).
3. Trasferimenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici e degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18, sono sempre consentiti i trasferimenti di medie strutture di vendita di tipologia M2, ad eccezione che nel centro storico.

Art. 4 - Criteri generali di presenza e di localizzazione delle medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3 (da 1.501 m² a 2.500 m²)

1. Ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.R. n. 24/2015, l'insediamento di una media struttura di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi al fine di prevedere opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.
2. Per le nuove aperture o aggiunta di settore, si stabiliscono i seguenti criteri:
 - a) Settore alimentare: Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggi di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, è consentito il rilascio di nuove autorizzazione per nuova apertura di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3, ad eccezione che nel centro storico.
 - b) Settore non alimentare: Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggi di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, è consentito il rilascio di nuove autorizzazione per nuova apertura di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3, ad eccezione che nel centro storico.
 - c) E' sempre ammessa l'apertura di medie strutture di vendita di tipologia M3 che rientrino nell'ambito di un progetto globale di recupero di aree dimesse presenti all'interno del perimetro urbano, definito da un accordo di programma.
3. Ampliamenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, sono sempre consentiti gli ampliamenti sino alla concorrenza di 2.500 m² di medie strutture di vendita già esistenti di tipologia M3 (ampliamenti da 1.501 m² a 2.500 m²).
4. Trasferimenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, sono sempre consentiti i trasferimenti di medie strutture di vendita di tipologia M3, ad eccezione che nel centro storico.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

Art. 5 - Criteri generali di presenza e di localizzazione di centri commerciali di interesse locale (art. 6 comma 10 L.R. 24/2015)

1. Il comma 10 dell'art. 16 della Legge 24/2015 definisce di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 ed in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. 24/2015 i centri commerciali di interesse locale, qualora la superficie di vendita superi i 2.500 m², sono comunque grandi strutture di vendita e quindi ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.R. n. 24/2015, tale insediamento è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi al fini di prevedere opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.
3. I centri commerciali di interesse locale, qualora la superficie di vendita superi i 1.500 m² fino ad un massimo di 2.500 m², sono comunque medie strutture di vendita di tipologia M3 e quindi ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.R. n. 24/2015, tale insediamento è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi al fini di prevedere opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.
4. L'insediamento di un centro commerciale di interesse locale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del R.R. n. 11/18, è sempre ammesso sul territorio comunale, ad eccezione che nel centro storico.

Art. 6 - Motivi imperativi di interesse generale

In merito alla localizzazione di medie strutture di vendita, si prevede la seguente unica limitazione per motivi imperativi di interesse generale: nell'area delimitata del Centro storico non sono autorizzate medie strutture di vendita in qualsiasi tipologia dimensionale e formula insediativa al fine di preservare il patrimonio storico e artistico e di tutelare l'ambiente urbano (art. 4 comma 1 lettera j della Legge 24/2015).

Art. 7 - Standard di parcheggio

1. Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici previsti da D.M. 1444/68, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

2. Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni m² di superficie di vendita:

	m ² 251-600	m ² 601-1.500	m ² 1501-2.500
Alimentare e misto	0,7 m ²	1 m ²	1,5 m ²
Beni persona	0,5 m ²	0,8 m ²	1 m ²
Altri beni e beni a basso impatto	0,4 m ²	0,5 m ²	0,8 m ²

3. Centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali: i parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato, agli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali di cui alla legge 122/89.
4. I parcheggi pertinenziali relativi a strutture di cui al precedente punto 3 non devono in ogni caso essere inferiori a 0,8 m² per m² di superficie di vendita calcolata sulla superficie di vendita complessiva della struttura.
5. Nel caso di medie strutture di vendita i parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati entro un raggio di 400 metri dalla struttura.
6. Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
7. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
8. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.

Art. 8 - Deroghe agli standard pertinenziali

1. E' possibile derogare agli standard dei parcheggi pertinenziali nei casi espressamente previsti dall'art. 3 del R.R. n. 11/18 con esclusione delle zone A (centro storico), mediante apposita convenzione con il Comune.
2. La predetta convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

Patù, 16/06/20

Il tecnico incaricato
Ing. Rocco Guidano





Comune di Patù

**NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO,
IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIA-
MENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE
STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE**

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla L.R. 9 aprile 2018 n. 12, nonché del Regolamento Regionale n. 11/18

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita

Art. 4 – Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

Art. 5 - Atto abilitativo all'esercizio di un intervento edilizio

Art. 6 - Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 2500 m²

Art. 7 - Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 4.000 m²

Art. 8 - Riduzione della superficie di vendita o di settore merceologico - Cessazione dell'attività

Art. 9 - Subingresso

Art. 10 - Termine di conclusione del procedimento

Art. 11 - Inizio Attività

Art. 12 - Proroga del termine di inizio o di sospensione dell'attività

Art. 13 - Firma

Art. 14 - Abrogazioni

Art. 15 - Contenzioso

Art. 16 – Codice del Commercio

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

Art. 1 - Finalità

Le presenti disposizioni sono adottate in applicazione dell'art. 17, della L.R. n.24/2015 e costituiscono le norme sul procedimento concernente le domande di apertura, trasferimento di sede, estensione di settore merceologico e ampliamento di superficie di medie strutture di vendita e di centri commerciali di interesse locale. Le presenti norme disciplinano, altresì, le modalità di presentazione delle comunicazioni di riduzione di superficie o di settore merceologico, di subingresso e di cessazione di medie strutture di vendita.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente normativa, per le definizioni di superficie di vendita, di media struttura di vendita e di centro commerciale, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n.24/2015.

Art. 3 - Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita

1. L'apertura di una media struttura di vendita, nonché il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'estensione di settore merceologico degli esercizi aventi le caratteristiche di media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile Suap, o responsabile del procedimento se individuato, secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme e nel rispetto dei criteri fissati dal Comune.
2. Le domande di autorizzazione sono presentate all'apposito portale telematico del Comune utilizzando l'apposita modulistica in esso pubblicata. La modulistica deve essere compilata dal richiedente secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.
3. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
 - a. il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della L.R. n.24/2015;
 - b. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione, la superficie di vendita e la superficie complessiva dell'esercizio
 - c. la eventuale sussistenza delle condizioni in presenza delle quali il rilascio dell'autorizzazione costituisce motivo di priorità nell'esame della domanda
 - d. gli estremi del certificato di agibilità dei locali e, per il settore alimentare, della SCIA sanitaria prodotta alla ASL di competenza
 - e. l'impegno al rispetto del CCNL
4. All'istanza di cui al comma precedente dovranno essere allegati:
 - a. relazione tecnica asseverata da parte di tecnico abilitato illustrativa delle caratteristiche dell'insediamento con riferimento all'impatto ambientale ed acustico, all'accessibilità e alla dotazione di parcheggi, al rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e al rispetto delle norme sulla prevenzione degli incendi;

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

- b. planimetria della zona in scala 1:1000 e dei locali in scala 1:100 o altra scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato, con evidenziata la superficie complessiva dell'esercizio, la superficie di vendita distinta per settore merceologico, la localizzazione e dotazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune annessi all'esercizio stesso;
- c. copia documento di identità del richiedente. In caso di società: copia documento di identità di tutti i soci della snc, degli accomandatari della sas, dei componenti il consiglio di amministrazione per le spa o le srl. Inoltre copia del documento di identità dell'eventuale preposto.

Art. 4 – Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

1. L'ufficio comunale competente, tramite il back office del portale telematico, riceve la domanda e controlla se la stessa è stata regolarmente e compiutamente presentata. Qualora risulti mancante di uno degli elementi sopra elencati, provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad invitare l'interessato a produrre la documentazione mancante avvertendo che il termine di conclusione del procedimento si intende interrotto e ricomincerà a decorrere ad integrazione compiuta. Qualora l'Ufficio disponga un termine per il completamento dei dati e della documentazione essenziale, tale termine si intende sicuramente perentorio quando trattasi di domande concorrenti.
2. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto relativamente ai criteri di priorità e di autorizzazioni dovute.
3. In presenza di domanda completa si provvede ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. n.24/2015, alla verifica del rispetto dei criteri fissati nella parte prima del presente regolamento comunale, acquisendo a tal fine eventuali pareri degli uffici comunali interessati (ambiente, viabilità, edilizia), nonché a verificare la correttezza degli estremi del provvedimento igienico sanitario allegato alla domanda.
4. Conclusi gli accertamenti con esito positivo, si redige istruttoria e si predispongono l'autorizzazione.
5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione all'Ufficio Edilizia e al Comando di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza.
6. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata nei termini previsti dall'art. 17 comma 14 della Legge 24/2015.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

Art. 5 - Atto abilitativo all'esercizio di un intervento edilizio

1. Qualora ai fini dell'apertura di una media struttura di vendita sia necessario il rilascio di un atto abilitativo all'esercizio di un intervento edilizio (concessione o autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività, asseverazione), l'interessato deve farne richiesta o comunicazione (a seconda dei casi) contestualmente alla domanda per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio.
2. L'emanazione del provvedimento edilizio è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale per l'apertura.

Art. 6 - Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 2500 m²

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 2.500 m², così come definito dall'art. 16 comma 10 e 11 della L.R. 24/2015, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile SUAP o responsabile del procedimento se individuato, secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme e nel rispetto dei criteri fissati dal Comune.
2. Per un centro commerciale di interesse locale di superficie di vendita fino a 2.500 mq, si può presentare al Comune un'unica domanda di autorizzazione per il centro come tale, che sarà esaminata secondo un criterio unitario in conformità ai criteri ed alle norme fissate per l'esame delle domande relative alle strutture di vendita aventi superficie corrispondente alla somma delle superfici di vendita degli esercizi facenti parte del centro commerciale.
3. Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. n.24/2015.
4. Il promotore può chiedere che le autorizzazioni relative ai singoli esercizi che compongono il centro commerciale siano rilasciate ad altri soggetti, i quali saranno tenuti a presentare apposita richiesta di autorizzazione o SCIA, a seconda che si tratti di medie strutture di vendita o di esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 m².
5. L'attivazione della autorizzazione deve essere effettuata nei termini previsti dall'art.17 comma 14 della Legge 24/2015.

Art. 7 - Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico di un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 4.000 m²

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale di interesse locale con

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

superficie di vendita fino a 4.000 m², così come definito dall'art. 16 comma 10 e 11 della L.R. 24/2015, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile SUAP o responsabile del procedimento se individuato, secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme, nel rispetto dei criteri fissati dal Comune, e previo parere favorevole della conferenza dei servizi indetta dalla Regione.

2. Per un centro commerciale di interesse locale con superficie di vendita fino a 4.000 m², si può presentare al SUAP e alla Regione un'unica domanda di autorizzazione per il centro come tale, che sarà esaminata secondo un criterio unitario in conformità ai criteri ed alle norme fissate per l'esame delle domande relative alle strutture di vendita aventi superficie corrispondente alla somma delle superfici di vendita degli esercizi facenti parte del centro commerciale.
3. Le presenti norme disciplinano l'apertura di centri commerciali di interesse locale con superficie di vendita complessiva fino a 4.000 m².
4. Il promotore può chiedere che le autorizzazioni relative ai singoli esercizi che compongono il centro commerciale siano rilasciate ad altri soggetti, i quali saranno tenuti a presentare apposita richiesta di autorizzazione o SCIA, a seconda che si tratti di medie strutture di vendita o di esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 m².
5. La domanda di autorizzazione, inoltrata al SUAP del Comune e alla Regione, è esaminata da una conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta da rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune.
6. La conferenza dei servizi delibera in merito alla richiesta di autorizzazione a maggioranza dei componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
7. In caso di parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, copia della suddetta autorizzazione deve essere trasmessa alla Regione.
8. Le autorizzazioni per le aperture, gli ampliamenti e le trasformazioni per centri commerciali di interesse locale con superficie fino a 4.000 m². è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del comune e della regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene l'analitica elencazione degli obblighi, nonché l'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.
9. Su richiesta del soggetto proponente la conferenza di servizi, in caso di eccezionale e comprovata necessità, concede, nei limiti di tempo di validità dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

10. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini e le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 24/15.
11. L'attivazione della autorizzazione deve essere effettuata nei termini previsti dall'art.17 comma 14 della L.R. 24/15.

Art. 8 - Riduzione della superficie di vendita o di settore merceologico - Cessazione dell'attività

1. La riduzione della superficie di vendita, la riduzione di settore merceologico e la cessazione dell'attività devono essere comunicate al Comune utilizzando l'apposita SCIA, la cui modulistica è presente sul portale telematico.
2. Alla comunicazione di riduzione di superficie dovrà essere allegata planimetria, firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la nuova superficie dell'esercizio.
3. L'attività può essere cessata immediatamente dopo la presentazione della SCIA al Comune. La riduzione di superficie o di settore merceologico può essere effettuata dopo la presentazione della SCIA.
4. Per le riduzioni di superficie o di settore merceologico e per la cessazione dell'attività, non è dovuta alcuna ulteriore formalità da parte del Comune se non quella di accusare ricevuta con numero di protocollo rilasciato dal portale telematico.
5. Copia delle comunicazioni di cui al comma 1 può essere trasmessa dagli Uffici al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza. L'ufficio competente provvede a prendere atto delle modifiche intervenute.
6. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media struttura tale da comportare il cambio di tipologia della struttura stessa in esercizio di vicinato (nuova superficie al di sotto dei 250 m²), l'interessato dovrà restituire l'autorizzazione relativa all'esercizio e presentare una SCIA di apertura di esercizio di vicinato, utilizzando l'apposita modulistica.

Art. 9 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di medie strutture di vendita, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a SCIA la cui apposita modulistica è presente sul portale telematico.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà può essere effettuato immediatamente dopo l'inoltro della SCIA al Comune.
3. Nella SCIA di cui al comma 1, il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. n. 24/2015. In caso di subingresso per

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

causa di morte, se il subentrante non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dall'apertura della successione.

4. Alla SCIA di subingresso dovrà essere allegata copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto, nonché di eventuali atti di fusione, donazione, ecc, stipulati nelle forme di legge.
5. L'ufficio comunale competente che, tramite il portale telematico, riceve la domanda correttamente presentata provvede ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. 24/2015. Copia della SCIA può essere inviata dagli Uffici al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
6. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, deve essere adottato provvedimento di inibizione dell'attività, previa comunicazione ai sensi della legge 241/90 e s.m. e i.
7. Il subentrante, prima di disporre dell'azienda mediante atti di cessione o di affitto, ecc, è tenuto ad iniziare l'attività di vendita, pena la revoca dell'autorizzazione relativa all'esercizio.

Art. 10 - Termine di conclusione del procedimento

Il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il cambio di settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento di una media struttura di vendita è fissato in 90 giorni. Il termine decorre dalla data di Protocollo rilasciata dal portale telematico dell'istanza completa e corredata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle presenti disposizioni. Nel caso di domanda incompleta e successivamente integrata, il termine di 90 giorni ricomincia a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione mancante.

Art. 11 - Inizio Attività

L'inizio dell'attività di vendita è condizionato al rispetto delle norme relative alla destinazione e all'uso dei vari edifici nelle zone urbane e delle norme igienico-sanitarie, in particolare è subordinato al possesso del certificato di agibilità aggiornato dei locali nonché della SCIA sanitaria già prodotta alla ASL di competenza.

Art. 12 - Proroga del termine di inizio o di sospensione dell'attività

In caso di comprovata e documentata necessità può essere autorizzata, per non più di due volte, dal Responsabile del servizio "Attività produttive" la proroga del termine di inizio attività previsto dall'art. 17, comma 14 della L.R. n.24/2015, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

Art. 13 - Firma

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE	Rev.00

Le autorizzazioni vengono firmate dal Responsabile del settore SUAP o dal responsabile del procedimento se individuato nei termini e secondo le modalità di legge.

Art. 14 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le altre disposizioni e norme regolamentari contrarie a quelle contenute nelle presenti norme o con esse incompatibili.

Art. 15 - Contenzioso

In presenza di un contenzioso legale in atto tra il proponente la domanda e l'Ente, riguardante il medesimo oggetto della domanda, quest' ultima sarà considerata improcedibile, cioè non istruibile, nelle more della definizione del contenzioso.

Art. 16 – Codice del Commercio

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme, vigono le disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio.

Patù, 16/06/2020

Il tecnico incaricato
Ing. Rocco Guidano





Comune di Patù

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla L.R. 9 aprile 2018 n. 12

SOMMARIO**Premessa**

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Rev.00

Premessa

La presente sezione riguarda unicamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi incluse quelle attività che prevedono alcune forme accessorie di trattenimento e svago.

Sono esclusi i locali di pubblico spettacolo (sale da ballo – discoteche – spettacoli dal vivo – sale da gioco/scommesse e forme similari) anche se in questi ultimi sono previste forme accessorie di somministrazione di alimenti e bevande. Per tali tipologia di attività continuano a trovare applicazione le disposizioni del TULPS che prevedono il rilascio di specifiche licenze da parte del comune territorialmente competente.

Art. 1

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, oltre, ovviamente, alla somministrazione di alimenti sotto qualsiasi forma (bar- pub – trattorie – ristoranti - self service - paninoteche - pizzerie con servizio ai tavoli - ecc.). Tali esercizi hanno facoltà di vendere anche per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

Art. 2

Il comune, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 della L.R. 24/2015, individua le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

Art. 3

In merito e conseguentemente all'analisi sin qui condotta si dispone che, non sussistendo "motivi imperativi di interesse generale" ed avendo la necessità di facilitare l'insediamento di nuove attività produttive, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è sempre soggetta a SCIA in qualsiasi parte del territorio comunale di Patù.

Art. 4

E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Art. 5

Nella SCIA, il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della L.R. 24/15;
- b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 24/15;
- c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Rev.00

- d) l'impegno al rispetto del CCNL;
- e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Art. 6

1. Sono altresì soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
 - a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
 - b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagna;
 - c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
 - d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
 - e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
 - f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 della L.R. n.24/2015;
 - h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 della L.R. n.24/2015;
 - i) al domicilio del consumatore.

2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4, della L.R. n.24/2015.

Art.7

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente, o incaricato, risulta in possesso dei requisiti prescritti.
2. Per l'esercizio di tali attività di somministrazione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della L.R. n.24/2015 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Rev.00

Art.8

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

Art.9

Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Art.10

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA di cui alle presenti disposizioni, in qualità di titoli abilitativi, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e, comunque, previa presentazione all'Ufficio attività produttive del Comune di una relazione, asseverata da tecnico abilitato, sull'impatto acustico dei suddetti impianti, attestante il rispetto dei limiti di legge.

Art.11

1. Gli stessi titoli abilitativi di cui al punto precedente abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
2. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico. A tal fine è fatto obbligo di produrre, preventivamente, allo sportello SUAP, tramite PEC, una relazione, asseverata da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate. In ogni caso tali piccoli intrattenimenti devono concludersi in modo perentorio entro le ore 24.00, nel periodo dal _____ al _____ ed entro le ore _____ nel periodo dal _____ al _____.

Art.12

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme, vigono le disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24) REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Giugno 2020
		Rev.00

Patù, 16/06/20

Il tecnico incaricato
Ing. Rocco Guidano





Comune di Patù

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE

ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 *"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica"* e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 nonché ai sensi della L.R. 24/15, articolo 64, comma 9 bis come modificato dalla L.R. 12/18

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE	Rev.00

SOMMARIO

Premessa

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Autorizzazione amministrativa

Art. 3 - Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi

Art. 4 - Trasferimento di sede del punto vendita

Art. 5 - Ampliamento del punto di vendita

Art. 6 - Distributori automatici

Art. 7 - Norma finale

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE	Rev.00

Premessa

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato riordinato con il D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

Recentemente, la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato significativamente le precedenti disposizioni legislative, disponendo l'abrogazione dei seguenti articoli e commi del D.Lgs. 170/2001:

- articolo 1, comma 1 e comma 2; articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6; articolo 4, comma 1; articolo 6,
- introduzione dell'art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita), che rimandando all'art. 19 delle Legge 7 agosto 1990, n. 241, sancisce la possibilità di apertura di nuovi punti vendita a mezzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA;
- inserimento all'articolo 5 dei commi d-sexies) e d-septies;
- introduzione dell'art. 5 bis (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi);
- introduzione del comma 1-bis all'articolo 9

La L.R. 24/2015, così come modificata dalla L.R. 12/2018, all'art. 64, comma 9 bis ha sancito la cessazione di efficacia delle norme del titolo III del Codice del Commercio che risultano incompatibili con la legge statale.

In ragione di ciò, il presente regolamento è redatto in conformità al D.Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute con la Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l'apertura dei punti di vendita di quotidiani e periodici ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute con Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all'interno di immobili che in chioschi collocati su suolo pubblico o privato, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 170/2001, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE	Rev.00

2. La vendita di pastigliacci nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.

Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi

L'Amministrazione Comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale Puglia n.762 del 25.05.2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016 che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività.

Art. 4 Trasferimento di sede del punto vendita

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all'interno del territorio comunale è soggetto a preventiva comunicazione al Comune.

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

Per gli esercizi esistenti al momento dell'approvazione del Piano, è sempre consentito il trasferimento in zone prive di rivendita (esclusive e non).

Art. 5 – Ampliamento del punto di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva segnalazione SCIA al Comune.

Art. 6 – Distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici sono soggette a specifica SCIA se collocate all'interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal titolare della rivendita stessa.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 114/98 per quanto applicabili.

Patù, 16/06/20

Il tecnico incaricato
Ing. Rocco Guidano





Comune di Patù

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla L.R. 9 aprile 2018 n. 12, nonché del Regolamento Regionale n. 11/19

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Classificazione e anagrafe degli impianti

TITOLO II - INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE

- Art. 4 - Verifiche comunali
- Art. 5 - Incompatibilità. Definizioni

TITOLO III - ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

- Art. 6 - Zone territoriali omogenee a livello comunale
- Art. 7 - Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Ubicazione degli impianti nel territorio comunale
- Art. 9 - Indici di edificabilità, corsie, parcheggi
- Art. 10 - Tipologie nuovi impianti
- Art. 11 - Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL
- Art. 12 - Attività integrative
- Art. 13 - Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

TITOLO V - PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 14 - Autorizzazione per nuovi impianti
- Art. 15 - Modifica e ristrutturazione degli impianti
- Art. 16 - Potenziamento e ristrutturazione totale
- Art. 17 - Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili
- Art. 18 - Impianti marini e avio
- Art. 19 - Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori
- Art. 20 - Collaudo degli impianti
- Art. 21 - Esercizio provvisorio

TITOLO VI- ORARI E TURNAZIONI

- Art. 22 - Principi generali
- Art. 23 - Orari di apertura, assistenza automobilisti in condizione di disabilità, self-service, turni di riposo
- Art. 24 - Servizio notturno - ferie
- Art. 25 – Deroghe
- Art. 26 - Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza
- Art. 27 - Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

- Art. 28 - Comunicazioni alla Regione
- Art. 29 - Esame delle domande precedenti
- Art. 30 - Adeguamento e prevalenza del Regolamento

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio" modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge", nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11 "L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali".
2. Il presente Regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:
 - Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Legislativo 8 settembre 1999 n. 346 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione";
 - Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
 - Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" nel testo, per brevità citato come "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo";
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Decreto Ministero dell'Interno 7 Agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";
- Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 "Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";
- Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- Legge Regionale n. 18 del 10.4.2015 "Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti";
- Legge Regionale n. 42 del 3.11.2017 "Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti".
- Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n.17/35/CR8d/ C11, finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

- Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti".

Art. 3 - Classificazione e anagrafe degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
 - a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
 - b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
 - c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.
2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.
3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge 124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.
5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:
 - a) Apertura nuovi impianti;
 - b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
 - c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
 - d) Dismissione.
6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

TITOLO II INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE

Art. 4 - Verifiche comunali

1. Il Comune di Patù effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.Lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
3. Il Comune di Patù entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Art. 5 - Incompatibilità. Definizioni

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno del centro abitato, delimitato dal Comune di Patù ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
 - a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della Strada;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del Codice della Strada.
2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno del centro abitato, delimitato dal Comune di Patù ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
 - a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
 - b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dal centro abitato situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

nove mesi dall'accertamento del Comune di Patù. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune di Patù dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

TITOLO III ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

Art. 6 - Zone territoriali omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 7 - Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Codice della Strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. Il Comune di Patù può riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.
4. Per la individuazione del centro abitato si fa riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

Art. 9 - Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili.
Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:
 - a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal Comune di Patù nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;
 - b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;
2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune di

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

Patù del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 10 - Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.
2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.
3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 11 - Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:
 - a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
 - b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.
3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:
 - a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione; inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoc-

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

caggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;

b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione;

c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada;

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Comune di Patù.

Art. 12 - Attività integrative

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 13 - Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

TITOLO V PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14 - Autorizzazione per nuovi impianti

1. Il Comune di Patù rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del Comune di Patù ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:
- le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - la località in cui si intende installare l'impianto;
 - la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
 - tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
 - Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.
3. Il SUAP verifica:
- la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del Decreto Presidente Repubblica n. 151/2011 e Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
 - il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.
4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 15 - Modifica e ristrutturazione degli impianti

- Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.
- per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.
4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

Art. 16 - Potenziamento e ristrutturazione totale

- Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.
- Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
- Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

Art. 17 - Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili

- La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del Comune di Patù con le modalità previste dal precedente art. 14.
- L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune di Patù. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.
4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestazione o rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 18 - Impianti marini e avio

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del Comune di Patù con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 19 - Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 20 - Collaudo degli impianti

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.
2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

Art. 21 - Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

TITOLO VI ORARI E TURNAZIONI

Art. 22 - Principi generali

1. Il Comune di Patù determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23 - Orari di apertura, assistenza automobilisti in condizione di disabilità, self-service, turni di riposo

1. Il Comune di Patù, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), può determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servizio, nel rispetto della L.R. 18/2015.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Art. 24 - Servizio notturno - ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune di Patù che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Art. 25 - Deroghe

1. Il Comune di Patù può derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.
2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26 - Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al D.Lgs. 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2019
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	Rev.00

Art. 27 - Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati ad attuare la procedura di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. Al Comune di Patù, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della L.R. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 28 - Comunicazioni alla Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 29 - Esame delle domande precedenti

5. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
6. Qualora il Comune di Patù ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

Art. 30 - Adeguamento e prevalenza del Regolamento

1. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, il Comune di Patù può individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
2. Il presente Regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente Regolamento.

Patù, 16/06/20

Il tecnico incaricato
Ing. Rocco Guidano





Comune di Patù

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla L.R. 9 aprile 2018 n. 12

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO	Rev.00

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Spacci interni

Art. 3 - Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici

Art. 4 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Art. 5 - Disposizioni per il commercio elettronico

Art. 6 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO	Rev.00

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento detta disposizioni attuative con riferimento al Titolo VII della Legge Regionale 24/2015 "Codice del Commercio", così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, avente ad oggetto specifiche disposizioni in materia di disciplina delle forme speciali di vendita al dettaglio.

Art. 2 – Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedere è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 3 - Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici

1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all'articolo 5, della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
3. Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. L'utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all'ASL.
6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

Art. 4 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO	Rev.00

Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico di attività.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui all'articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
8. bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Art. 5 – Disposizioni per il commercio elettronico

1. Il termine commercio elettrico abbreviato in "e-commerce" comprende l'insieme delle attività di vendita e acquisto di prodotti effettuato tramite Internet. In pratica è la trasposizione delle attività di vendita ed acquisto di prodotti e servizi nel mondo internet tramite siti WEB.
2. Ai fini del presente si considerano le seguenti tipologie di e-commerce:
 - a) Business to Business (B2B): azienda che vende a un'altra azienda
 - b) Business to Consumer (B2C): azienda che vende a un privato.
3. L'attività di e-commerce può essere avviata senza autorizzazioni preventive in conformità alla Direttiva 200/31/CE fermo restando gli obblighi formali di presentazione della SCIA presso il SUAP del Comune.
4. L'attività di e-commerce con magazzino e/o presenza di personale comporta la dimostrazione del rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, sicurezza del lavoro, sicurezza ambientale ed in presenza di prodotti alimentari il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare per i locali in cui viene esercitata l'attività.
5. L'attività di e-commerce dovrà essere svolta in conformità alle norme vigenti ed in particolare:

COMUNE DI PATU'	Documento Strategico del Commercio (art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)	Giugno 2020
	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO	Rev.00

- D.lgs 70/2003;
- D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo
- D.P.R. 633/1972
- Art. 2250 comma 7 del Codice Civile
- Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 detto GDPR

Art. 6 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività.
3. L'impresa che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
4. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
8. Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
9. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, così come definito all'articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.
- 10.bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 24/15 ed altre disposizioni legislative per quanto applicabili.

Patù, 16/06/20

Il tecnico incaricato
Ing. Rocco Guidano





Comune di Patù

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla L.R. 9 aprile 2018 n. 12, nonché del Regolamento Regionale n. 11/19

SOMMARIO**TITOLO I - NORME GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto e Finalità
- Articolo 2 - Determinazioni in materie di fiere e mercati
- Articolo 3 - Disposizioni generali
- Articolo 4 - Definizioni e tipologia di autorizzazioni

TITOLO II - AREE DI MERCATO

- Articolo 5 - Caratteristiche delle aree
- Articolo 6 - Aree individuate
- Articolo 7 - Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Titolo III - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 8 - Forme di vendita
- Articolo 9 - Obblighi dell'operatore commerciale
- Articolo 10 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"
- Articolo 11 - Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A
- Articolo 12 - Assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione
- Articolo 13 - Spunta
- Articolo 14 - Miglioria di posteggi
- Articolo 15 - Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso
- Articolo 16 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"
- Articolo 17 - Cambio di residenza
- Articolo 18 - Orario di vendita
- Articolo 19 - Accesso al mercato per gli automezzi
- Articolo 20 - Assegnazione temporanea di posteggi
- Articolo 21 - Obblighi del concessionario del posteggio
- Articolo 22 - Responsabilità
- Articolo 23 - Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio
- Articolo 24 - Tenuta e consultazione del ruolino di mercato.
- Articolo 25 - Registrazione delle presenze
- Articolo 26 - Scambio consensuale dei posteggi
- Articolo 27 - Ampliamento del posteggio
- Articolo 28 - Revoca della concessione del posteggio
- Articolo 29 - L'imprenditore agricolo
- Articolo 30 - Prescrizioni per il commercio in forma itinerante

TITOLO IV – FIERE, SAGRE, FESTE PAESANE E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 31 - Principi generali

Articolo 32 - Definizioni

Articolo 33 - Localizzazione e classificazione

Articolo 34 - Fiere pubbliche organizzate dal Comune di Patù. Fiere Promozionali

Articolo 35 - Sagre Parrocchiali, Feste Paesane, Manifestazioni locali, Mercatini e similari

Articolo 36 - Aree private messe a disposizione (art.21 LR.n.11/2001)

Articolo 37 - Gestione dei Servizi

Articolo 38 - Norme igienico-sanitarie

Articolo 39 - Attività propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza

Articolo 40 - Sanzioni

Articolo 41 - Norma transitoria

Articolo 42 - Norma finale

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Patù e persegue le seguenti finalità:
 - a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
 - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio ed i consumatori.
 - c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi.
 - d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
 - e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
 - f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Patù definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e il Regolamento Regionale 27 febbraio 2017, n. 4;
 - d) Il presente Regolamento tiene altresì conto:
 - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";

- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
 - dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
 - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.
4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Patù, nonché ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.
 5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 2 - Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione del Comune di Patù individua le fiere, i mercati ed i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune di Patù individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. f) della legge il Comune di Patù, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della

L.R. 24/2015 così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:

- a) la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b) i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c) la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
 - d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e) la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f) le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
9. La programmazione deve individuare, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, tenendo conto prioritariamente:
- a) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - b) assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - c) partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - d) stato di disoccupazione;
 - e) invalidità
 - f) carico familiare

Articolo 3 - Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di igienico-sanitaria.
5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs.126/2016.
6. La SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o titoli abilitativi per l'esercizio di attività in forma itinerante;
 - b) l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.
7. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la durata della concessione è di dodici anni. E' possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - a) mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - b) posteggi isolati;
 - c) posteggi situati nei centri storici.
9. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
10. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
11. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.

12. Ai posteggi isolati si applicano, per quanto compatibili, le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 4 - Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:
- a) **Aree Pubbliche**: le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) **Commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) **Concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
 - d) **Mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **Mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - f) **Fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) **Fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
 - h) **Presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - i) **Presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
 - j) **Concessione**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato.
 - j bis) **Spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
- a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
 - b) in forma itinerante: tipo B.

3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

TITOLO II AREE DI MERCATO

Articolo 5 - Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

Articolo 6 - Aree individuate

Il Comune di Patù è sede di un mercato settimanale su strada, che si svolge con frequenza settimanale ogni lunedì. Si svolge su via Giuseppe Romano a partire dalla sede comunale verso Piazza Indipendenza.

Il mercato conta n. 25 posteggi di cui n. 18 riservati per attività non alimentari e n. 7 per attività alimentari.

Il prospetto seguente riporta l'elenco dei posteggi esistenti e programmati con le relative dimensioni, superfici e settore di vendita:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Settore Alimentare	Settore Non alimentare
1	8x4	32	x	
2	10x4	40		x
3	9x4	36		x
4	8x4	32		x
5	9x4	36		x
6	9x4	36		x
7	17x4	68		x
8	4x4	16	x	
9	8x4	32		x
10	12x4	48	x	
11	10x4	40		x
12	4x4	16	x	
13	6x3	18		x
14	8x3,5	28		x
15	4x4	16		x
16	8x3	24	x	
17	8x3	24		x
18	8x3	24		x
19	8x4	32		x
20	8x4	32		x
21	8x3	24		x
22	8x4	32	x	
23	8x4	32	x	
24	8x4	32		x
25	8x4	32		x

Il nuovo mercato settimanale serale del Mercoledì istituito a San Gregorio prevede 9 posteggi nella categoria non alimentare. Tale mercato è ubicato sulla via Enzo Ferrari in adiacenza dell'area comunale.

Il prospetto seguente riporta l'elenco dei posteggi con le relative dimensioni, superfici e settore di vendita:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Settore Alimentare	Settore Non alimentare
1	8x3	24		X
2	6X3	18		X
3	8X3	24		X
4	6X3	18		X
5	4X3	12		X
6	4X3	12		X
7	8X3	24		X
8	8X3	24		X
9	8X3	24		X

Il mercato serale stabile estivo istituito a San Gregorio prevede 10 posteggi di cui 6 nella categoria non alimentare e 4 in quella alimentare. Tale mercato è ubicato sul largo Valiani da attrezzare per manifestazioni all'aperto durante la stagione estiva. Tale mercato stabile è improntato sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali, sulla promozione del territorio e sul commercio di prodotti a km zero.

Il prospetto seguente riporta l'elenco dei posteggi con le relative dimensioni, superfici e settore di vendita:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Alimentare	Non alimentare
1	4x3	12		X
2	4x3	12		X
3	4x3	12		X
4	4x3	12		X
5	4x3	12		X
6	4x3	12		X
7	6,5x6	39	X	
8	6,5x6	39	X	
9	6,5x6	39	X	
10	6,5x6	39	X	

I posteggi isolati sono di seguito descritti:

- posteggio isolato stabile a San Gregorio sul largo di via Ferrari presso il campo da tennis da adibire alla realizzazione di chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il prospetto seguente riporta le caratteristiche del posteggio previsto:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Alimentare	Non alimentare
3S	6X5	30	X	

- posteggio isolato estivo a Felloniche su area comunale individuata in catasto al foglio 10 sviluppo Z p.lla 120 da adibire alla realizzazione di chiosco estivo per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il prospetto seguente riporta le caratteristiche del posteggio previsto:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Alimentare	Non alimentare
4S	6X20	120	X	

- posteggio isolato estivo a San Gegorio sulla stradina comunale denominata discesa « Scialandra » situata in catasto tra le p.lle 748-749 a nor-ovest e le p.lle 141-257 a sud/est. da adibire alla realizzazione di chiosco estivo per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il prospetto seguente riporta le caratteristiche del posteggio previsto:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Alimentare	Non alimentare
5S	3X8	24	X	

- posteggio isolato a Patù presso l'area archeologica di « Vereto » situato in catasto sul foglio 3 p.la 1528 da adibire alla realizzazione di chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il prospetto seguente riporta le caratteristiche del posteggio previsto:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Alimentare	Non alimentare
2P	4X8	32	X	

- posteggi nel mercatino per il commercio al dettaglio di fiori, piante, candele e ceri composto da n. 2 posteggi ubicati nell'area antistante il cimitero. Tale mercato sarà operativo solo nei giorni festivi e nel periodo ininterrotto che va dal 29 ottobre al 4 novembre, negli orari coincidenti con l'apertura al pubblico del cimitero.

Il prospetto seguente riporta le caratteristiche dei posteggi previsti:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Alimentare	Non alimentare
3P	4X6	24		X
4P	4X6	24		X

- posteggi nel mercatino per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari tipici locali e di prodotti non alimentari (addobbi natalizi, giocattoli, piante ecc.) composto da n. 4 posteggi ubicati nell'area pedonale di Piazza Indipendenza a Patù. Tale mercato sarà operativo solo nel periodo dal 16/12 di ogni anno fino al 05/01 dell'anno successivo, nell'orario dalle ore 08:00 alle ore 22:00.

Il prospetto seguente riporta le caratteristiche dei posteggi previsti:

N° posteggio	Dimensioni (m x m)	Superficie (m ²)	Alimentare	Non alimentare
5P	5X4	20	SI	NO
6P	5X4	20	NO	SI
7P	5X4	20	NO	SI
8P	5X4	20	NO	SI

La disposizione dei posteggi così individuati all'interno delle aree pubbliche potrà essere modificata con Ordinanza del Sindaco per improrogabili esigenze relative a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica.

Articolo 7 - Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Il Comune di Patù prevede l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del Commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti, desunte dall'Allegato 1 della L.R. 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio":

AM Alimentari e Misti
alimentari in genere
alimentari tipici di provenienza pugliese
frutta e verdura
pesci, crostacei e molluschi
pane, pasticceria e dolci
bevande

NA BI Non Alimentari a basso impatto
mobili, articoli di illuminazione
ferramenta, vernici, igienico-sanitari
materiali da costruzione
animali e articoli per l'agricoltura

NA BP Non Alimentari Beni Persona
cosmetici e articoli di profumeria
prodotti tessili, biancheria
articoli di abbigliamento e pellicceria
accessori dell'abbigliamento
calzature e articoli in cuoio

NA AB Non Alimentari Altri beni
Casalinghi, elettrodomestici, radio TV
libri, giornali, cartoleria, fiori e piante
accessori per auto-moto-cicli;
prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
altri prodotti.

Titolo III DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 2, comma 8 del presente Regolamento;
 - in forma itinerante.
3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 9 - Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione.
3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.
Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non

occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.

4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato.
5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge.
7. L'operatore commerciale:
 - a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
 - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
 - occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
 - non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le forme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;

- di tenere bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
- 9. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
- 10. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
- 11. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
- 12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre 0,25 m dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di 0,25 m.
- 13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di 50 cm e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno 2 m dal suolo.
- 14. Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Articolo 10 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune di Patù sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.
2. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune di Patù.
3. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.
4. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune di Patù:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;

- b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
8. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
9. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai:
- a) produttori agricoli;
 - b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.
11. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Articolo 11 - Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A

1. Il Comune di Patù esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:
 - i) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa con la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
 - ii) anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
 - b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
 - i) criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);

- ii) impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti.
 - iii) criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali: 3 punti.
2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Patù nella programmazione del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9 del presente Regolamento.
 3. Ai fini della selezione dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa al criterio della maggiore professionalità di cui al comma 1 lett. a) viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

Articolo 12 - Assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all'articolo 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, e all'articolo 11 del presente Regolamento.
2. Il Comune di Patù esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) qualità dell'offerta: punti 5
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua.
 - b) tipologia di servizio fornito: punti 3
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani).
 - c) presentazione di progetti innovativi: punti 2
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 13 - Spunta

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di all'articolo 10 comma 1, lettera a) del presente Regolamento.
3. A tal fine il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, della spunta che aggiorna periodicamente in cui sono riportati i seguenti dati:
 - a) nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b) tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa, con cui ha partecipato alla spunta;
 - c) rilevazione delle presenze.
4. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune di Patù.
5. La rilevazione delle presenze non effettive è calcolato dal 5.07.2012.
6. L'operatore che effettua l'operazione di spunta, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo competente.

Articolo 14 - Miglioria di posteggi

1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) in un mercato o in una fiera il Comune di Patù può indire un bando per la miglìoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.
2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al Comune di Patù, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
3. Alla miglìoria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018 e dall'art. 11 del presente Regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Patù nella programmazione come definiti all'articolo dall'articolo 2, comma 9 del presente Regolamento, ad eccezione della lettera d).
4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglìoria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.

5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, il Comune di Patù è tenuto ad avviare una razionalizzazione, del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

Articolo 15 - Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Patù, entro sessanta giorni, la S.C.I.A. di sub-ingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte, la S.C.I.A. di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Patù, che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nell'ipotesi di posteggio-box, prima di effettuare l'affitto o la cessione di azienda, deve essere richiesto Nulla Osta per il subentro nel contratto di concessione del locale-box.

Articolo 16 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita a domicilio.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree indicate al successivo articolo 30 del presente Regolamento per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

Articolo 17 - Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

Articolo 18 - Orario di vendita

1. Il Comune di Patù fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.
2. Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 7:00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 14:00 è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6,00 alle 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.
3. Alle ore 8:00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede l'assegnazione da parte della Polizia Municipale – Vigilanza Annonaria secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Articolo 19 - Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento della merci per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8 (otto), fatto salvo per gli spuntisti prima delle ore 9:00 (nove) e dopo le ore 13:00 (tredici).

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

Articolo 20 - Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di Patù di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune con apposito atto pubblico.
2. Nell'assegnazione temporanea dei posteggi riservati, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al precedente articolo 13, comma 2.

Articolo 21 - Obblighi del concessionario del posteggio

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il mercato è fatto obbligo di:
 - a) occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessari alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - b) non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - c) non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
 - d) non turbare l'ordine del mercato;
 - e) osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - f) di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
 - g) conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
2. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore 'ittico', inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale quando istituito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 22 - Responsabilità

1. Il Comune di Patù non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
2. Il Comune di Patù non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 23 - Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio nei mercati comunali dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune di Patù.

Articolo 24 - Tenuta e consultazione del ruolino di mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia delle Planimetrie e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 25 - Registrazione delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Articolo 26 - Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata all'ufficio Commercio.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 27**Ampliamento del posteggio**

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di:
 - soppressione o revoca del posto attiguo;
 - manifestazione di volontà del Comune di non assegnazione del posteggio, attraverso:
 - a) l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti, a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito dell'ampliamento nell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dell'operatore interessato non potrà eccedere il limite del 50% di m² già assegnati.
3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 60 m², su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Articolo 28 - Revoca della concessione del posteggio

In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei pagamenti degli oneri previsti viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione.

Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso per 4 mercati consecutivi (1/3 anno). Decorsi inutilmente i termini concessi per regolarizzare la suddetta situazione debitoria, si procede alla revoca della concessione.

La revoca della concessione del posteggio può intervenire per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore a quello precedentemente autorizzato.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dall'Ufficio Attività Produttive che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o di PEC, se comunicata dall'Operatore. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore opportunamente documentati dall'interessato.

Articolo 29 - L'imprenditore agricolo

1. La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui l'articolo 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 è effettuata in conformità alla normativa vigente specifica di settore che, tra l'altro, prevede:

Art.1 comma 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento per le attività di cui all'art. 35 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art.4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 21 marzo 1998, n.114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.114 del 1998.

7. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

Nell'esercizio delle attività di vendita i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

2. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, il periodo delle concessioni dei posteggi deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.
3. La concessione dei posteggi, in caso di più istanze contemporanee per un medesimo posteggio, è effettuata in base al seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento dei posteggi liberi:
 - maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
 - vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificati; - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
4. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore agricolo.
5. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art.4 del D.L. 18 maggio 2001, n.228 e il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno due mesi.

Articolo 30 - Prescrizioni per il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di 1 ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino tra di loro almeno 300 m, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e dalle scuole di ogni ordine e grado.
4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria.

5. Non è consentito nelle seguenti zone:

- Aree pedonali;
- Parcheggi a pagamento ed a disco orario;
- Sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc., dove si rechi danno al patrimonio pubblico;
- In corrispondenza di incroci nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;

Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, nel giorno di svolgimento del mercato settimanale e delle fiere, in tutto il territorio comunale per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
7. Ai commercianti itineranti è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per reclamizzare i prodotti posti in vendita.
8. Fatta salva diversa specifica disposizione gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche sono equiparati a quelli degli esercizi di vicinato.

TITOLO IV FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 31 - Principi generali

1. La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni di interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia comunale.
2. Il Comune di Patù, secondo le proprie competenze, anche a tutela dei consumatori, garantisce la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.
3. Le varie sagre e feste paesane e religiose offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della propria terra, come espressione del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.
4. L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione.

Articolo 32 - Definizioni

- a) per **sagra** si intende una festa patronale con mercati e feste solenni anche per commemorare il Santo Patrono del paese, la consacrazione di una chiesa, ecc. (il termine infatti deriva dal latino sacer- sacro) spesso accompagnata da esecuzione di spettacoli e divertimenti vari;
- b) per **fiera** (o manifestazione fieristica) si intende l'attività commerciale svolta in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinati a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti (art.2 comma 1 legge 2/2009) promossa da soggetti privati e pubblici;
- c) per **"hobbisti"**, le persone che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, oggetti da collezionismo;
- d) per **manifestazione a carattere religioso**, quella organizzata e promossa direttamente da un ente di una confessione religiosa (es. parrocchia, vicariato, ecc.). Si ritiene che debba trattarsi comunque di culti religiosi destinatari dell'8 per mille;
- e) per la **manifestazione a carattere di beneficenza** deve essere accertato in via preventiva l'assenza del fine di lucro, ovvero la devoluzione ai fini benefici dei proventi della attività o, quanto meno, di una quota significativa degli incassi dell'intera manifestazione;
- f) per la **manifestazione di natura politica** si seguono i criteri identificativi specificatamente rinvenibili nell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 relativo alla disciplina dell'IVA che qualifica come tali le manifestazioni organizzate dai partiti rappresentati in Assemblee nazionali o regionali.
- g) per **vendita di cose antiche**, le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo (D.Lgs. n.42/2004 art.10 e 11).
- h) per **vendita di cose usate**, le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
- i) per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**, un mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- j) per **fiere di esposizione**, le esposizioni di beni e servizi permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- k) per **fiere e mercati svolti nell'ambito di altri eventi**, le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzata nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali e apolitiche, a condizione che non superino i 1.500 mq. di superficie netta;
- l) per **manifestazioni di promozione prodotti**, le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;

m) per **mostre**, le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d'epoca o collegate al collezionismo ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;

n) per **manifestazioni locali**, le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folkloristiche locali con vendita di e/o somministrazione di prodotti e alimentari.

Articolo 33 - Localizzazione e classificazione

1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni fieristiche e le manifestazioni definite nell'articolo precedente svolte all'interno del territorio comunale di Patù. Tali manifestazioni sono promosse da soggetti privati o da soggetti pubblici.
2. Le manifestazioni fieristiche locali promosse da privati sono oggetto del presente regolamento quando abbiano rilevanza locale. E' considerata di interesse locale ogni manifestazione fieristica i cui espositori provengano da località che non distino più di Km. 70 dal Comune di Patù che occupino almeno il 70% delle postazioni previste per l'esposizione e/o vendita e per la somministrazione. Possono organizzare tali manifestazioni i promotori aventi la qualifica di imprenditori ai sensi dell'art.2082 del Codice Civile.
3. L'istituzione, l'organizzazione, l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione delle fiere locali può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori, dall'Azienda di Promozione Turistica, della Pro-loco e di altre istituzioni pubbliche e private, consorzi o cooperative di operatori organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che presentino un progetto nel quale siano indicati:
 - a) le finalità dell'iniziativa; b) periodo di svolgimento;
 - c) localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
 - d) i settori o le specializzazioni interessate;
 - e) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - f) il numero di posteggi, il relativo dimensionamento e l'elenco dei partecipanti.
4. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Patù al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
5. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 180 giorni prima dell'evento. In caso di progetti concorrenti l'Amministrazione provvederà alla istruttoria in ordine cronologico di presentazione della domanda completa. In caso di domanda incompleta l'Amministrazione può attribuire un termine massimo di giorni 30 (trenta) per l'integrazione, decorso infruttuosamente il quale la domanda verrà rigettata.
6. L'istanza può riportare l'autorizzazione all'espletamento della manifestazione anche per un periodo pluriennale.

7. Se l'evento si svolgerà in locali di esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi il titolare e/o il responsabile della manifestazione è tenuto a rispettare le norme antincendio ricadendo sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto di quanto previsto nel progetto approvato. Se all'interno della manifestazione verranno effettuate attività di intrattenimento e spettacolo il responsabile della manifestazione dovrà munirsi di licenza prevista dalla normativa vigente di Pubblica Sicurezza.
8. L'organizzazione di tali eventi in area pubblica segue l'ottemperanza della vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, sanitaria ed antincendio.

Articolo 34 - Fiere pubbliche organizzate dal Comune di Patù. Fiere Promozionali

1. Il Comune di Patù si riserva la facoltà di indire in via sperimentale Fiere Promozionali, sentito il parere delle locali Organizzazioni dei commercianti e dei consumatori che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.
2. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbysti).
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera Promozionale;
 - b) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della domanda.
5. Il bando di cui al precedente comma 4, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della Fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.
6. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con il provvedimento autorizzatorio.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle Fiere Promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli con tutte le altre esigenze della comunità.

8. Il Comune di Patù favorisce lo svolgimento delle manifestazioni promosse da altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
9. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione ad altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Patù al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni, è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e quest'ultima sia stata preventivamente autorizzata.

Articolo 35 - Sagre Parrocchiali, Feste Paesane, Manifestazioni locali, Mercatini e similari

1. Il Comune di Patù, in occasioni di eventi particolari, o di riunioni di persone in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa ed anche associazioni ONLUS e non. Esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dalla Amministrazione Comunale. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, in caso contrario le domande non saranno accolte.
2. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata o della data di protocollazione da parte del Comune negli altri casi.
3. Nell'ambito delle Sagre Parrocchiali e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'Autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/98, art. 28, commi 6-7-8 e dell'art. 20 del presente Regolamento.
4. L'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione può essere demandata al Parroco, all'Azienda di Promozione Turistica, Pro-loco ed altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), Associazioni di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente punto 3.

5. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di giorni 10 (dieci) anche non consecutivi.

Articolo 36 - Aree private messe a disposizione (art.21 LR.n.11/2001)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune di Patù un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune di Patù può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 37 - Gestione dei Servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Patù può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione dell'iniziativa.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Patù per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 38 - Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n.1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune di Patù o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, n.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL.

Articolo 39 - Attività propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza

1. L'attività Propositiva, Istruttoria ed Esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da Leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza e la Direzione dei Mercati è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 40 - Sanzioni

1. Ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 24/2015, articolo 61, comma 3, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 Euro a 15.000,00 Euro, con la confisca delle attrezzature e della merce, e chiusura immediata dell'attività.
2. Le violazioni alle prescrizioni della legge Regionale Puglia n. 24/2015 diverse da quelle considerate nel comma 3 dell'art.61 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 Euro.
3. per effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
4. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
5. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alle Legge 24/11/1981, n.689 e successive variazioni ed integrazioni.
6. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune. Spettano altresì al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Articolo 41 - Norma transitoria

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale, alla data di approvazione del presente Regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico. Nei limiti del 5% del totale dei posteggi essi vengono assegnati a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti dall'avviso pubblico.

Articolo 42 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.

Patù, 16/06/2020

Il tecnico incaricato
Ing. Rocco Guidano

